

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4347

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(MAZZELLA)

Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentato il 3 ottobre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), nonostante la peculiarità e rilevanza dei compiti istituzionali svolti, fu escluso dal novero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico ed assoggettato al regime di diritto privato, con conseguente contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Il disegno di legge si propone, dopo un decennio di disallineamento tra natura privatistica del rapporto di impiego del personale del CNVVF e compiti di rilevanza costituzionale affidati al CNVVF stesso, di realizzare un' incisiva riforma del rapporto di impiego del personale, al fine di renderlo il più confacente possibile sia

alle tradizionali missioni istituzionali del Corpo, cioè il soccorso pubblico, la prevenzione incendi e la protezione civile, sia alla nuova missione della difesa civile, una materia, questa, connaturata all'essenza stessa dello Stato, in quanto comprende in sé la garanzia e la sicurezza delle istituzioni, la capacità di sopravvivenza economica, produttiva e logistica del « sistema Paese » in occasione di crisi interne o internazionali e, nell'ambito di tali crisi, la gestione di rischi di tipo non convenzionale derivanti dall'impiego in danno di persone o beni di armi di distruzione di massa di tipo nucleare, batteriologico e chimico.

Il cardine del riassetto risiede nel passaggio del rapporto di impiego dal regime

privatistico, cui è attualmente assoggettato, ad un'autonoma disciplina di diritto pubblico, al pari di quanto avviene oggi per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, indicati all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In tale rinnovato ambito di riferimento, sono previsti l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego tassativamente determinati ed un rinnovato ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla negoziazione.

La riforma persegue, quindi, finalità di alto profilo, in quanto tende non solo ad incentivare l'operatività e l'efficienza del personale, ma anche a rendere più evidente e percepibile la funzione di sicurezza civile che il Corpo è chiamato ad espletare nella società, quale parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza statale diretto al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sancisce, attraverso la novella all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il passaggio del rapporto di impiego del personale del CNVVF dal regime di diritto privato a quello di diritto pubblico. È previsto che la riforma si applichi solo al personale permanente. Il personale volontario continua ad essere disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, mentre quello ausiliario di leva rimane assoggettato all'ordinamento militare.

L'articolo 2 contiene, al comma 1, una delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del CNVVF, con l'indicazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della stessa. A quest'ultimo riguardo sono previste:

l'istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, con la previsione

nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Ciascuno dei procedimenti ha ad oggetto materie tassativamente determinate e si conclude con un accordo negoziale recepito con decreto del Presidente della Repubblica;

la rideterminazione, per gli aspetti non demandati ai procedimenti negoziali, dell'ordinamento del personale anche di livello dirigenziale, attraverso l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, nonché la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche ed aree anche di tipo vicedirigenziale. Per il rinnovato ruolo del personale di livello dirigenziale sono dettati criteri di delega alquanto dettagliati;

l'attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati in base alla delega, attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

l'indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

Tale delega opera su un piano distinto e ha un contenuto diverso dalla delega al Governo contenuta nell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nella parte in cui prevede la revisione e il riassetto dell'ordinamento del personale del CNVVF per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale.

Il citato articolo 11, inoltre, essendo finalizzato a realizzare la coerenza logico-sistemica dell'attuale ordinamento di natura privatistica del personale del CNVVF, non consente il passaggio al regime di diritto pubblico del rapporto di lavoro del personale del Corpo stesso, per il quale si è resa necessaria la predisposizione della norma di cui all'articolo 1 del presente

disegno di legge, intesa a modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché la previsione dei relativi decreti legislativi.

Il comma 2 dell'articolo 2 detta l'*iter* procedurale da osservare in sede di emanazione dei decreti legislativi. In particolare è previsto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini dell'espressione dei pareri di rispettiva competenza.

Il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia, prevedendo la possibilità che, entro dodici mesi dalla data di en-

trata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega, possano essere adottate disposizioni integrative o correttive degli stessi.

L'articolo 3 contiene una disposizione transitoria mirante ad evitare che si determini una situazione di vuoto normativo nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge delega in esame e dei decreti legislativi attuativi della delega stessa.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il disegno di legge comporta oneri finanziari limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, che reca criteri di delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del CNVVF.

Alla copertura finanziaria si provvede nei limiti di 15.500.000 euro per l'anno 2003, di 12.956.000 euro per l'anno 2004, di 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, per l'anno 2003 attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e per gli anni 2004-2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'importo indicato costituisce il limite massimo di spesa conseguente all'adozione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge. Con tali decreti il Governo, sentite le organizzazioni sindacali, effettuerà le scelte relative al riordino del personale ed alla conseguenziale distribuzione delle risorse; solo in sede di redazione della relazione tecnica relativa allo schema dei decreti legislativi da trasmettere, per il parere, alle Commissioni parlamentari, potrà indicarsi, in maniera puntuale, l'utilizzazione delle risorse stanziate a copertura dei vari provvedimenti. Tendenzialmente, nell'operazione di riordino, si provvederà al riassetto delle qualifiche tecnico-operative, compreso il settore aereonavigante e le altre componenti specialiste del CNVVF.

Fin da ora è possibile quantificare solo gli oneri che possono derivare dall'attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), concernenti l'istituto del collocamento a disposizione, nella misura del 5 per cento del personale dirigente, secondo quanto indicato nella tabella allegata.

Il calcolo è stato effettuato tenendo presente come parametro finanziario di riferimento il trattamento economico fondamentale ed i relativi oneri a carico dello Stato di 9 unità dirigenziali (8 dirigenti e 1 dirigente generale) che costituiscono il 5 per cento della dotazione organica complessiva (20 dirigenti generali e 147 dirigenti, quali risultano dalla pianta organica allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002 e dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2003, sulla ripartizione dell'incremento della dotazione organica del CNVVF, disposto dalla legge n. 289 del 2002, articolo 34, comma 7). Nella tabella allegata viene descritta analiticamente l'operazione e vengono riportati il costo minimo e il costo massimo derivanti dall'attuazione della norma.

COSTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AI SENSI DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 SOTTOSCRITTO IN DATA 5 APRILE 2001

Dirigente di prima fascia	Dal 1° gennaio 2001	Percentuale oneri a carico dello Stato	Oneri a carico dello Stato	Costo totale
Stipendio a.l. (art. 38, comma 3, C.C.N.L. 5 aprile 2001)	€ 42.700,66	38,380%	€ 16.388,51	
13° stipendio	€ 3.558,39	38,380%	€ 1.365,71	
Indennità di posizione parte « fissa »	€ 20.804,50	38,380%	€ 7.984,77	
13 ^a ind. posiz. « fissa »	€ 1.733,71	38,380%	€ 665,40	
Indennità di posizione « variabile » *	€ 24.284,10	38,380%	€ 9.320,24	
13 ^a ind. posiz. « variabile »	€ 2.023,68	38,380%	€ 776,69	
TOTALE	€ 95.105,04		€ 36.501,31	€ 131.606,35

* Stabilita dai contratti individuali di lavoro.

COSTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AI SENSI DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 SOTTOSCRITTO IN DATA 5 APRILE 2001

Dirigente di seconda fascia	Dal 1° gennaio 2001	Percentuale oneri a carico dello Stato	Oneri a carico dello Stato	Costo totale
Stipendio a.l. (art. 1, comma 2, C.C.N.L. 5 aprile 2001)	€ 33.371,04	38,380%	€ 12.807,81	
13° stipendio	€ 2.780,92	38,380%	€ 1.067,32	
Indennità di rischio e posizione (fascia B) *	€ 19.718,28	38,380%	€ 7.567,88	
13 ^a indennità di rischio e di posizione	€ 1.643,19	38,380%	€ 630,66	
TOTALE	€ 57.513,43		€ 22.073,65	€ 79.587,08

* Riferita all'anno 2001.

COSTO TOTALE PER N. 8 DIRIGENTI € 636.696,68

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi

A) *Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è stato escluso dal novero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico ed assoggettato al regime di diritto privato.

Il disegno di legge ben si colloca ed è in linea con il quadro legislativo vigente. Il nuovo assetto si rende necessario alla luce delle missioni istituzionali del Corpo e del nuovo concetto di sicurezza civile che si è andato sempre più affermando in questi ultimi anni, comprensivo del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della difesa civile. Competenze queste attribuite, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno svolge, inoltre, tutti gli altri compiti ed attività attribuiti al CNVVF dalla normativa vigente (articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999).

Il CNVVF si colloca istituzionalmente nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, istituito nell'ambito del Ministero dell'interno dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, emanato in base al decreto legislativo n. 300 del 1999.

B) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di riformare il rapporto di impiego del personale del CNVVF, con esclusione di quello volontario e di leva, stabilendone il passaggio al regime di diritto pubblico, al pari di quanto è previsto per gli altri Corpi dello Stato, indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica, quali quelli della vita e dei beni dei cittadini.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.

D) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

Il disegno di legge non pone alcuna questione in merito alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto si tratta di materia concernente l'ordinamento del personale dell'Amministrazione dello Stato.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

A) *Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel presente disegno di legge non sono state introdotte nuove definizioni normative. Infatti, il nuovo meccanismo del riassetto si basa su strumenti giuridici noti quali il decreto legislativo e i regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi presenti nel testo tengono conto delle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, che in ipotesi assicura una maggiore chiarezza del testo normativo, modificando espressamente l'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'introduzione di un comma aggiuntivo.

D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Le abrogazioni che si renderanno necessarie, in relazione alla attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge, dovranno essere espressamente indicate, come precisato al comma 1, lettera e), dell'articolo 2.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Obiettivi e risultati attesi.*

Due i risultati evidenti del cambiamento previsto dal presente disegno di legge:

1) ricondurre ad unitarietà il rapporto di impiego dei Corpi chiamati a realizzare i fondamentali compiti istituzionali che l'ordinamento attribuisce al Ministero dell'interno, attraverso la trasformazione del rapporto di impiego del personale del CNVVF in regime di diritto pubblico;

2) riordinare, attraverso l'adozione di decreti legislativi, l'ordinamento del personale appartenente al CNVVF, al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali ».

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato « vigili del fuoco e soccorso pubblico », con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di

impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale vigenti per il pubblico impiego. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda;

le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;

2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale ed orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;

c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera *b)*, numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali, prevedendo:

1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di

immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferme restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;

4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

ART. 3.

(Disposizione transitoria).

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 15.500.000 euro per l'anno 2003, in 12.956.000 euro per l'anno 2004 ed in 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212; quanto a 12.956.000 euro per l'anno 2004 e a 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0049150